

Allegato 2
(articolo 5, comma 10)

Elementi utili alla verifica dell'intensità massima di aiuto

Ai fini della verifica dell'intensità massima di aiuto concedibile, la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo correlato alla quota di agevolazione concessa sotto forma di finanziamento agevolato viene effettuata secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Tale Comunicazione prevede che il tasso di riferimento sia definito a partire dal tasso base (fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_it), aggiungendo un margine, in termini di punti base, stabilito in funzione del rating dell'impresa e delle garanzie offerte, secondo quanto indicato nella tabella riportata nella Comunicazione stessa, come di seguito esposto.

Quantificazione del margine da sommare al tasso base

Rating dell'impresa

Il rischio associato alla singola impresa viene definito, in relazione alle seguenti categorie di rating attribuite all'impresa proponente in funzione dei punteggi conseguiti nell'ambito del criterio di valutazione "Caratteristiche del soggetto proponente" di cui all'allegato n. 1 al decreto direttoriale, come segue:

- "ottimo", per un punteggio compreso tra 32 e 30;
- "buono", per un punteggio inferiore a 30 e fino a 20;
- "soddisfacente", per un punteggio inferiore a 20 e fino a 12;
- "scarso" per un punteggio inferiore a 12.

La categoria "scarso" è riferita ad un punteggio che comporta il mancato superamento della soglia minima prevista e, conseguentemente, il rigetto della domanda di agevolazione.

Livello della garanzia

Il livello della garanzia prestata, in termini di perdita in caso di inadempimento (LGD), è definito tenendo in considerazione il privilegio di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto ministeriale 22 novembre 2024, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013. In particolare, ai sensi degli articoli 161 e 230 del predetto regolamento, il

livello di LGD associabile al finanziamento agevolato in esame comporta, secondo le sopraindicate soglie stabilite dalla Comunicazione della Commissione, un livello di garanzia “normale”.

In relazione alle predette categorie di rating e al livello di garanzia “normale”, si applicano i seguenti margini di cui alla comunicazione n. 14/2008 della Commissione Europea.

	Livello di garanzia
	Normale
Categoria di rating	
Ottimo	75
Buono	100
Soddisfacente	220